

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 133

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1986

Risoluzione

recante chiusura della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una 16^a direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: regime comune applicabile a taluni beni gravati definitivamente dell'imposta sul valore aggiunto, importati da un consumatore finale di uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro

Annunziata il 18 febbraio 1986

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 99 e 100 del Trattato CEE (doc. 2-452/84),

vista la disponibilità della Commissione a presentare alcune modifiche,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 maggio 1982 e del 21 maggio 1985 relative all'imposta sulla cifra d'affari all'importazione di merci fornite da privati (causa Gaston Schul 15/81 e 47/84),

vista la seconda relazione della commissione per i problemi economici e mo-

G.U. n. C-226 del 28 agosto 1984, pag. 2.

netari e la politica industriale e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-182/85),

visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,

1. sottolinea con compiacimento il fatto che le sentenze della Corte di giustizia europea nella causa Gaston Schul confermano finalmente che la doppia imposizione dell'IVA all'interno della Comunità su acquisti effettuati da privati costituisce una grave violazione del Trattato CEE;

2. ritiene che non rappresenti affatto una soluzione quella contenuta nella proposta iniziale della Commissione, secondo la quale la doppia imposizione dell'IVA può essere evitata solo ricorrendo a complesse formalità amministrative; sollecita, in vista dell'obiettivo di eliminare le frontiere fiscali entro il 1992 nel quadro di un mercato interno unitario, l'immediata attuazione della libera circolazione intracomunitaria delle merci a opera dei privati, senza che questa circolazione sia sottoposta ad alcuna formalità;

3. ritiene in tal senso che il problema dell'imposizione fiscale dei beni importati da un consumatore finale ad un altro Stato membro debba essere risolto, esentando da ogni controllo o imposizione fiscale, all'atto dell'importazione in un altro Stato membro, i beni usati per i quali è già stata corrisposta in uno Stato membro l'imposta dovuta;

4. approva la procedura proposta quale compromesso dalla Commissione al Parlamento, consistente nell'applicare l'IVA ai mezzi di trasporto che abbiano meno di quattro anni e per gli altri beni che abbiano meno di sei mesi, al fine di impedire con un chiaro segnale del legislatore eventuali abusi;

5. sottolinea che, ai fini di una regolamentazione dei diversi casi di doppia imposizione dell'IVA su beni venduti a privati, occorre definire in maniera sufficientemente ampia il campo di applicazione e modificare corrispondentemente la proposta della Commissione, per compiere un primo passo concreto verso la realizzazione del mercato interno;

6. sottolinea la necessità di dare ai moduli utilizzati la presentazione più semplice possibile e invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di una loro ulteriore semplificazione;

7. invita pertanto con vigore la Commissione a fare proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE, le modifiche del Parlamento;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione e di trasmetterle anche, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

H.-J. OPITZ

Segretario generale

HORST SEEFELD

Vicepresidente

Proposta della Commissione COM (84) 318 def.

Testo proposto dalla Commissione
delle comunità europee (1)

Preambolo e considerando

ART. 1.

ART. 2.

I beni di cui all'articolo 1 sono quelli importati in uno Stato membro da un consumatore finale che li ha importati o acquistati in un altro Stato membro sia da un soggetto passivo, sia da un altro consumatore finale.

Sono però esclusi i beni acquistati presso un soggetto passivo meno di 30 giorni prima della data della loro esportazione.

ART. 3.

Testo modificato
dal Parlamento europeo (1)*Identici.**Identico.*

ART. 2.

I beni di cui all'articolo 1 sono quelli importati in uno Stato membro da un consumatore finale che li ha importati o ottenuti gratuitamente o acquistati in un altro Stato membro sia da un soggetto passivo, sia da un altro consumatore finale.

Soppresso.*Identico.**(Disposizioni generali — Esenzione).*

ART. 3-bis.

1. Un bene importato da un consumatore finale e che rientri nel campo di applicazione definitivo all'articolo 2 è esentato dall'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro d'importazione, quando:

a) trattandosi di mezzi di trasporto quali i veicoli da turismo, come definiti

all'articolo 2, lettera *b*) della direttiva del Consiglio 83/182/CEE, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, la prima fornitura soggetta all'imposta sul valore aggiunto ha avuto luogo più di 4 anni prima della data dell'importazione;

b) trattandosi degli altri beni:

la prima fornitura soggetta all'imposta sul valore aggiunto ha avuto luogo più di mezzo anno prima della data dell'importazione,

il loro valore non supera dieci volte l'importo previsto dall'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio in vigore al momento dell'importazione;

c) trattandosi di beni non contemplati alle lettere *a*) e *b*), il loro valore non supera l'importo previsto dall'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio in vigore al momento dell'importazione.

2. Per i beni che non soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui sopra, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

(Disposizioni applicabili all'esportazione).

ART. 4.

1. L'esportazione dei beni di cui all'articolo 2, primo comma, il cui valore, imposta sul valore aggiunto compresa, al momento dell'esportazione è uguale o inferiore all'ultimo valore oggetto di imposizione, aumentato dell'imposta sul valore aggiunto, dà diritto, a beneficio del consumatore finale che li esporta, al rimborso, da parte dello Stato membro di esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto residua che grava sui beni che erano stati soggetti ad imposta all'atto della loro cessione all'interno del paese d'esportazione o all'atto della loro importazione in tale paese, conformemente all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE quando tali beni rientrano in una delle seguenti categorie:

(Rimborso all'esportazione).

ART. 4.

1. L'esportazione dei beni di cui all'articolo 2 non coperti dall'esenzione prevista dall'articolo 3-bis, paragrafo 1, dà diritto, a beneficio del consumatore finale che li esporta, al rimborso, da parte dello Stato membro d'esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto residua che grava sui beni che erano stati soggetti a imposta all'atto della cessione all'interno dello Stato di esportazione o all'atto della loro importazione in tale Stato, conformemente all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE.

a) il loro valore, imposta sul valore aggiunto compresa, supera di tre volte l'importo di cui all'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio (1), in vigore al momento dell'esportazione, ma non supera i 2.000 ECU e la loro ultima vendita o esportazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto risale a meno di 3 anni;

b) il loro valore, imposta sul valore aggiunto compresa, supera i 2.000 ECU.

2. Non è accordato rimborso:

a) per i beni il cui valore, imposta sul valore aggiunto compreso, all'atto dell'esportazione è:

superiore all'ultimo valore oggetto d'imposizione, aumentato dell'imposta sul valore aggiunto; o

pari o inferiore all'ultimo valore oggetto d'imposizione, aumentato dell'imposta sul valore aggiunto, e non supera il primo importo di cui al paragrafo 1, lettera a); o

pari o inferiore all'ultimo valore oggetto d'imposizione, aumentato dell'imposta sul valore aggiunto, e non supera i 2.000 ECU e la cui ultima vendita o importazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto risale a più di 3 anni;

b) nel caso in cui il consumatore finale chieda l'esenzione all'atto dell'importazione in quanto l'imposta sul valore aggiunto residua dello Stato membro d'esportazione è almeno pari all'imposta che dovrebbe essere riscossa nello Stato membro d'importazione.

3.

ART. 5.

1.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ART. 5.

Identico.

1-bis. Quando le prove richieste al paragrafo 1, lettera a), non sono approntate, gli Stati membri possono accettare qualsiasi altro mezzo di prova o presumere che l'IVA sia stata riscossa nello Stato membro d'esportazione.

(1) G.U. n. L 113 del 4 maggio 1969, p. 6.

2.

ART. 6.

(Disposizioni applicabili all'importazione).

1. Per i beni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la base imponibile è costituita dal valore stabilito dallo Stato membro di esportazione per il rimborso diminuito dell'imposta sul valore aggiunto da rimborsare, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, ferma restando all'occorrenza l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, punto B, paragrafi 3 e 4 della direttiva 77/388/CEE. Il consumatore finale può tuttavia chiedere di importare in esenzione se dimostra, mediante i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), che l'IVA residua nello Stato membro di esportazione è almeno pari all'IVA dovuta all'importazione. In tal caso le autorità competenti dello Stato membro d'importazione non appongono il visto sulla parte C del modulo che figura in allegato.

2. Per i beni che, all'atto della loro esportazione, hanno un valore superiore all'ultimo valore oggetto d'imposizione aumentato dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, punto B, paragrafi 1 e 2 della direttiva 77/388/CEE, è costituita dalla differenza fra il loro valore, imposta sul valore aggiunto esclusa, all'atto dell'esportazione e l'ultimo valore oggetto d'imposizione, ferma restando, all'occorrenza, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, punto B, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva.

Tuttavia, in caso di presunzione di frode sul prezzo dichiarato al momento dell'esportazione, lo Stato membro d'importazione può sostituirci un valore normale quale è definito all'articolo 11, punto B, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

3. I servizi competenti dello Stato membro d'importazione consegnano all'importatore la parte C del modulo che figura in allegato, da essi debitamente vistata.

Identico.

ART. 6.

(Tassazione all'importazione).

1. Per i beni di cui all'articolo 2 non coperti dall'esenzione prevista dall'articolo 3-bis, paragrafo 1, la base imponibile è costituita dallo Stato membro d'esportazione per il rimborso diminuito dell'imposta sul valore aggiunto da rimborsare, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, ferma restando all'occorrenza l'applicazione dell'articolo 11, punto B, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/388/CEE. I servizi competenti dello Stato membro d'importazione consegnano all'importatore la parte C del modulo che figura in allegato, da essi debitamente vistata.

Soppresso.**Soppresso.**

ART. 7.

Un bene importato da un consumatore finale è esentato dall'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro d'importazione quando:

a) il suo valore, imposta sul valore aggiunto compresa, è pari o inferiore al primo importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

b) il suo valore, imposta sul valore aggiunto compresa, è superiore al primo importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ma non supera i 2.000 ECU, pur essendo pari o inferiore all'ultimo valore oggetto d'imposizione e a condizione che l'ultima vendita o importazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto risalga a più di 3 anni.

ART. 8.

1.

2. Gli Stati membri rendono noti, con i mezzi all'uopo appropriati, i servizi competenti a vistare i documenti d'esportazione e d'importazione e a ricevere le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Le indicazioni relative ai suddetti servizi devono figurare in un'avvertenza acclusa al modulo figurante in allegato.

ART. 9.

In mancanza delle prove di cui all'articolo 5, lo Stato membro d'importazione può accettare ogni altro mezzo di prova, o presumere che l'imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa nello Stato membro d'esportazione, tenendone conto ai

ART. 7.

Soppresso.

ART. 8.

Identico.

2. Gli Stati membri comunicano, con mezzi adeguati, quali sono i servizi competenti a vistare i documenti d'esportazione e d'importazione e a ricevere le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Le indicazioni relative ai suddetti servizi devono figurare in un'avvertenza acclusa ai moduli di richiesta di rimborso.

ART. 9.

Soppresso.

fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'atto dell'importazione.

ART. 10.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

ART. 11.

Identico.